



CITTA' DI NOVATE MILANESE

Viale Vittorio Veneto n. 18

C.F. e P.IVA 02032910156

Posta Elettronica Certificata: comune.novatemilanese@legalmail.it

Settore Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Tel. 02/354731 – controlli.interni@comune.novate-milanese.mi.it

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di supporto al processo di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 – ivi inclusa l'assunzione del ruolo di Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento.

CIG7466778421

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Responsabile del Procedimento: Dr.a Maria Carmela Vecchio

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto di affidamento comprendono l'attività di formazione e supporto in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, in adeguamento al Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – e più dettagliatamente:

- a) mappatura dei trattamenti: raccolta e catalogazione dei trattamenti di dati svolti all'interno dell'Ente;
- b) valutazione dell'impatto dei trattamenti di dati svolti all'interno dell'Ente sulla protezione dei dati personali: analisi del rischio e aggiornamento del DPS/adozione DPIA ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- c) istituzione dei registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
- d) impostazione del processo per la redazione dell'analisi di impatto in caso di nuovi trattamenti;
- e) definizione dei responsabili del trattamento interni ed esterni;
- f) elaborazione della documentazione di nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento;
- g) revisione "informative privacy" ai sensi dell'art. 13 del Regolamento;
- h) impostazione del processo di rilevazione e notificazione delle violazioni di dati personali (data breach) ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento;
- i) elaborazione di un piano di miglioramento ed implementazione delle misure minime di sicurezza, in funzione dell'adeguamento alla direttiva PCM del 1 agosto 2015 e relativa circolare AG.I.D. n. 2 del 18/04/2017 e s.m.i;
- l) formazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati; devono essere previste, in particolare, almeno 4 sessioni formative di almeno 4 ore ciascuna da svolgere presso la sede del Comune di Novate Milanese;
- m) fornitura di una piattaforma (licenza d'uso) per la gestione di tutte le procedure per l'adeguamento alle norme del GDPR, compatibile con qualsiasi sistema operativo e con accesso multi-utente;
- n) assunzione del ruolo di Data Protector Officer (DPO).

ART. 2 – PIATTAFORMA PRIVACY

Il software potrà essere di tipo cloud o tradizionale. L'esecutore dell'appalto dovrà assicurare l'utilizzabilità e la manutenzione della piattaforma, nonché un apposito servizio di assistenza remota agli utenti, dalla data di avvio delle prestazioni fino al 31/12/2020. A decorrere dal 01/01/2021, sarà facoltà della Stazione appaltante richiedere il rinnovo della licenza a fronte

del riconoscimento di un canone ovvero richiedere la migrazione dei dati su altra piattaforma.

ART. 3 – REQUISITI SPECIFICI E FUNZIONI DEL DPO

In coerenza con le linee guida del Gruppo di lavoro Art. 29 per la protezione dei dati adottate in data 13 dicembre 2016, il Responsabile della protezione dei dati personali designato deve essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- approfondita conoscenza tanto della normativa di riferimento in materia di protezione dei dati personali, quanto della specifica normativa inerente all'organizzazione ed al funzionamento degli Enti locali, con particolare riferimento al TU Enti Locali n. 267/2000, al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (in particolare le norme che regolano il conflitto di interessi) ed alla normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche.
- adeguata competenza in materia informatica, con esperienza nel mercato ICT.

Al fine di garantire tutte le competenze richieste, il servizio può essere eseguito da un gruppo di lavoro, fermo restando l'obbligo dell'esecutore dell'appalto di individuare un capo progetto che verrà nominato DPO, con apposito provvedimento dell'Amministrazione. I concorrenti devono comprovare tutte le competenze richieste nel presente capitolato mediante la produzione del curriculum del soggetto individuato per il ruolo di DPO e la descrizione dell'eventuale composizione del gruppo di supporto.

Il DPO deve garantire l'adempimento delle seguenti **funzioni**:

- sorvegliare l'osservanza del Regolamento e delle altre normative relative alla protezione dei dati valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- collaborare con il Titolare e con i Responsabili del trattamento, laddove necessario, per condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- informare e sensibilizzare Titolare, i Responsabili e gli Incaricati del trattamento circa gli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre disposizioni in materia di protezione dati, segnalando l'introduzione di novità normative e la conseguente necessità di aggiornamento professionale;
- supportare Titolare e Responsabili del trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta del registro delle attività di trattamento;

▪ fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Il DPO è pertanto tenuto a svolgere funzioni di supporto e di controllo, consultive, formative ed informative in materia di privacy e protezione dei dati personali.

ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE

Premesso che il valore stimato del presente appalto è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del contratto sono disciplinati dagli atti di gara (lettera d'invito, capitolato speciale d'oneri ed allegati), dai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme del citato Decreto 50/2016 applicabili ai contratti di appalto sottosoglia.

ART. 5 – DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

Le attività di cui all'art. 1 – lettere da a) a l) devono essere eseguite entro il 31/12/2018;

L'incarico di DPO ha durata dalla data di affidamento del servizio, per 24 mesi. L'Ente si riserva la facoltà di prorogare l'incarico per un ulteriore anno. Alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario è comunque tenuto a garantire il servizio per il tempo strettamente necessario – non superiore a sei mesi – all'individuazione di un nuovo DPO.

L'importo stimato e posto a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è di € 24.000, al netto dell'IVA di legge, così ripartiti:

- € 12.000,00 + IVA, quale corrispettivo per i servizi di cui all'art. 1 – lettere da a) a l);

- € 6.000 annui oltre IVA di legge, quale corrispettivo per i servizi connessi al ruolo di DPO.

Trattandosi di fornitura di servizi di natura intellettuale non sono previsti costi della manodopera né oneri di sicurezza o rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pertanto pari a zero.

ART. 6 – OBBLIGHI RECIPROCI

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti di gara. L'aggiudicatario si obbliga sin d'ora al rispetto di eventuali norme che dovessero essere emanate, nel periodo di vigenza contrattuale, attinenti alla materia del servizio affidato.

Si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed i rischi derivanti dalle dall'esecuzione del contratto, ed ogni attività che si renda necessaria ai fini di un corretto adempimento, anche qualora derivanti da norme sopravvenute in materia.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali avvalendosi di risorse umane adeguatamente qualificate in relazione all'oggetto dell'incarico ed alle specifiche fasi di svolgimento del medesimo.

Il Titolare del trattamento ed i Responsabili del trattamento assicurano, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, il tempestivo ed adeguato coinvolgimento del DPO in tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali.

ART. 7- DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È espressamente vietato il subappalto del servizio.

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 ed a condizione che il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla lettera di invito per la gestione del servizio oggetto di appalto.

ART. 8 - CAUZIONI E GARANZIE.

A garanzia del regolare svolgimento del servizio e degli adempimenti contrattuali, l'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione.

La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1999.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune garantito.

La cauzione viene prestata a garanzia anche del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune in luogo dell'appaltatore e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 11, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, l'aggiudicatario dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento relativi al contratto il Codice Identificativo della gara (CIG) riportato in intestazione.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Comune di Novate Milanese provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 30 gg. data fattura, con le seguenti modalità:

- le attività di cui all'art. 1 – lettere da a) a f): a consuntivo;
- servizi connessi al ruolo di DPO: canone annuale, al termine di ciascun anno di svolgimento del servizio.

Nel caso in cui sia richiesta la prosecuzione dell'incarico per il tempo necessario all'espletamento della procedura per l'individuazione di un nuovo DPO, per tale periodo sarà riconosciuto un compenso calcolato in dodicesimi.

Nel caso importo di aggiudicazione relativo ai servizi affidati (ad esclusione contributo forfettario

La liquidazione delle competenze maturate avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio

di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione della contratto, il Comune trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002.

Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Ente provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'Amministrazione si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

ART. 11 – PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti.

Verranno applicate penali, a mero titolo esemplificativo, per le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) mancato/ritardato adempimento di una o più attività di cui all'art. 1 lettere da a) ad f);
- 2) gestione del servizio qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune;
- 3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al presente capitolato;
- 4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori dell'appaltatore, nell'esecuzione del servizio.

In relazione alla gravità dell'inadempienza le penali saranno comprese tra un minimo di €

50,00 ed un massimo di € 500,00, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, la garanzia definitiva è proporzionalmente escussa, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 15 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Dirigente sovraordinato al Responsabile del Procedimento decide sull'istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del servizio, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono cause di risoluzione, senza preavviso:

- la perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- la grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- le ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità, per un importo superiore a € 5.000,00;
- la cessione anche parziale del contratto o subappalto delle prestazioni;

Inoltre il Comune di Novate Milanese potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione notificata all'affidatario tramite PEC, nei seguenti casi:

- irreperibilità del DPO o interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata reintegrazione della cauzione entro i termini stabiliti;

- mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali, previa diffida scritta ad adempiere;
- violazione degli obblighi di riservatezza.

ART. 13 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.

ART. 14 – RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Novate Milanese ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, senza pregiudizio dell'onere risarcitorio dei danni provocati all'Ente per effetto della condotta dell'aggiudicatario.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto è stipulato mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L. 145/2013, il contratto dovrà essere sottoscritto con firma digitale.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

ART. 17 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento.

Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o

altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

ART. 18 – CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'aggiudicatario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali. Per ogni controversia attinente all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.